

**Perrone Raffaele**



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

**Da:** luca.decarlo [luca.decarlo@ingpec.eu]  
**Inviato:** domenica 10 novembre 2013 12.40  
**A:** dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it  
**Oggetto:** Osservazioni al progetto pubblicato in settembre 2013 per il gasdotto tap (trans adriatic pipeline AG. Scadenza 10 11 2013  
**Allegati:** TAP - Osservazioni 10 11 2013.pdf  
**Priorità:** Alta

**E.prot DVA - 2013 - 0025831 del 12/11/2013**

Invio in allegato osservazioni di cui all'oggetto.  
Distinti Saluti.

Il Sindaco del Comune di Vernole (LE)  
(Ing. Luca De Carlo)





COMUNE DI VERNOLE  
(Provincia di Lecce)

Vernole, 09 Novembre 2013

Spett.le Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
Divisione II- Sistemi di Valutazione Ambientale  
Via Cristoforo Colombo 44  
00187 - ROMA  
C.a. del Dott. Dario Fornari  
Fax 06.57225994

**Oggetto: Osservazioni al Progetto pubblicato in settembre 2013 per il gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline AG). Scadenza 10/11/2013.**

Come evidenziato negli atti progettuali, "TAP" è un progetto per la realizzazione di un gasdotto che porterà in Europa gas naturale proveniente dalla Regione del Mar Caspio, passando attraverso Grecia, Albania, Mar Adriatico ed Italia. Nel marzo 2012, l'ipotesi progettuale che prevedeva l'attraversamento della terraferma per circa km. 5 sino al territorio del comune di Melendugno, venne presentata come **Nuovo Studio di Impatto Ambientale e Sociale** (ESIA = Environmental and Social Impact Assessment) al Governo Italiano, descrivendo il potenziale impatto del gasdotto e le misure da prendere per minimizzarlo. Tale studio, che poteva essere consultato da tutte le parti interessate (direttamente ed indirettamente) al progetto, riconosceva la possibilità di fornire le proprie osservazioni. Successivamente TAP chiedeva alle autorità competenti una sospensione della procedura di VIA al fine di approfondire e migliorare il progetto sulla base delle osservazioni ricevute dai soggetti interessati e coinvolti nella realizzazione dell'opera ed anche alla luce dei numerosi incontri svolti con le istituzioni e le comunità locali.

Successivamente alla suddetta sospensione delle procedure VIA, in data 10/09/2013, TAP ha presentato, presso il Ministero dell'Ambiente, una "nuova ipotesi progettuale", nella quale il tracciato del gasdotto offshore di 45 km, dall'Albania all'Italia, approda a terra in un'area localizzata tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri (Località San Basilio), in territorio comunale di Melendugno. Il gasdotto procederà fino al Terminale di Ricezione del Gasdotto (PRT) situato a 8,2 km (tratto onshore) dalla costa, sito anche questo nel Comune di Melendugno.

L'opera, così come progettata, è incompleta e risulta essere solo uno stralcio, peraltro non funzionale, infatti si renderà necessario realizzare un'altra condotta, che dovrà attraversare l'entroterra salentino per ricollegarsi alla rete italiana di trasporto del gas, gestita da Snam Rete Gas, per poi giungere al collettore finale situato nella provincia di Brindisi che distribuirà il gas al Nord Europa.

Le variazioni tra il progetto presentato nel Marzo 2012 e quello presentato nel settembre 2013, riguardano unicamente i seguenti punti:

- spostamento del punto di approdo a nord di San Foca, individuato, nel nuovo progetto, tra gli stabilimenti balneari Lido San Basilio e Chicalinda;
- riduzione e variazione di posizionamento del Terminale di Ricezione (PRT) nel territorio del Comune di Melendugno per un totale di 12 ettari;
- riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> da parte del Terminale grazie all'utilizzo di riscaldatori elettrici;
- riduzione del numero e delle dimensioni degli edifici del PRT (terminale di ricezione).

L'aggiornamento dell'ESIA, presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a tutti gli enti interessati il 10 settembre 2013, sostituisce completamente il documento presentato nel Marzo 2012.

Tra Ottobre 2012 e Luglio 2013, TAP comunica di aver condotto una serie di incontri politici con le istituzioni locali (in particolare con i rappresentanti dei Comuni di Melendugno, Vernole, Brindisi, Lecce e della Provincia di Lecce) e di

incontri tecnici con la Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia, la Polizia Locale, i Vigili del fuoco, l'Autorità di Bacino e la Prefettura di Lecce. A livello istituzionale sono state effettuate numerose riunioni con Enti Nazionali (Ministero dell'Ambiente) e Regionali e con operatori del settore agricolo, ittico e turistico.

Essendo quella del Comune di Vernole, un'Amministrazione di recente insediamento (operante dal Giugno 2013), sensibile alle esigenze del territorio e direttamente interessata dal progetto TAP, ritenendo inoltre che il territorio del comune di Vernole così come l'intero Salento ha una prevalente vocazione turistico-culturale che mal si concilia con la creazione di strutture ad elevato impatto, lo Scrivente pone le seguenti OSSERVAZIONI:

## **1 INDIRIZZI ENERGETICI**

Se tutto procede come da programma, la messa in servizio del gasdotto è prevista da TAP per l'inizio del 2019.

Il Progetto, sostiene TAP, "dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi delle POLITICHE ENERGETICHE EUROPEE in QUANTO A SICUREZZA E DIVERSIFICAZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI, realizzando le infrastrutture necessarie al trasporto del gas in Europa". TAP sostiene inoltre che "il progetto del gasdotto è parte integrante della STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE".

Effettivamente nel documento "STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE" adottato ed approvato con il Decreto Interministeriale dell'8 marzo 2013, tra le "priorità d'azione e risultati attesi al 2020" inserisce il mercato competitivo del gas e hub sud-europeo, che nella previsione per i prossimi 20 anni di un aumento significativo dell'importazione di gas (circa 190 miliardi di metri cubi in più secondo l'IEA) individua l'opportunità per il nostro paese di diventare un importante crocevia per l'ingresso di gas dal Sud verso l'Europa.

Paradossalmente la stessa STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE individua tra le "priorità d'azione e risultati attesi al 2020" l'efficienza energetica come strumento più economico per l'abbattimento delle emissioni e la riduzione dell'impatto ambientale e lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili.

Inoltre tra gli obiettivi principali la STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE individua, tra gli altri, i seguenti punti:

- Raggiungere e superare gli obiettivi ambientali e di DECARBONIZZAZIONE definiti dal pacchetto Europeo Clima-Energia 2020
- Continuare a migliorare la nostra sicurezza di approvvigionamento, soprattutto nel settore gas, e ridurre la dipendenza dall'estero.....ridurre il nostro livello di importazioni di energia, che oggi costano complessivamente al Paese circa 62 miliardi di euro l'anno
- Favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.....in questo ambito, particolare attenzione andrà rivolta alla crescita di tutti i segmenti dell'economia 'verde', di cui sarà importante saper sfruttare appieno il potenziale.

In tal senso l'Unione Europea nel 2010 ha emanato la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici definendo l'"EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO" come "l'edificio ad altissima prestazione energetica, .... Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze".

La stessa direttiva impone agli stati membri di provvedere affinché entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione ed entro il 31 dicembre 2018 tutti gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici siano edifici ad energia quasi zero. Inoltre impone agli stati membri di elaborare piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici ad energia quasi zero e di definire politiche finalizzate ad incentivare la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici ad energia quasi zero.

L'Italia dopo essere stata pesantemente sanzionata per i notevoli ritardi, ha finalmente recepito la suddetta direttiva europea con la recentissima legge del 3 agosto 2013 n. 90.

Le finalità della comunità europea e dei suoi stati membri come quelle delle politiche energetiche mondiali, come abbiamo visto in questi anni, sono quelle di favorire ed incrementare il ricorso alle fonti rinnovabili di energia con l'obiettivo di ridurre il più possibile l'utilizzo di combustibili fossili e di conseguenza di ridurre il più possibile l'emissione di CO<sub>2</sub> in atmosfera.

Infatti, proprio al fine di ridurre il più possibile i consumi energetici, l'unione Europea ha istituito, a partire dal 2019 l'obbligo di legge di costruire edifici ad energia quasi zero e di coprire il già basso o quasi nullo fabbisogno energetico di questi in misura significativa con fonti di energia rinnovabile.

Se in Italia, come in tutta Europa, per imposizione di legge si dovrà perseguire una sempre migliore efficienza energetica e si dovrà incentivare sempre più il ricorso all'energia da fonti rinnovabili pulite, con lo scopo di ridurre sempre più il ricorso alle fonti fossili inquinanti, come si può pianificare progetti aventi il principale scopo di aumentare (e/o diversificare) l'importazione di gas?

Di conseguenza, come può l'Italia pensare di ridurre le emissioni di gas e di CO<sub>2</sub> in atmosfera prevedendo aumenti di fabbisogno e quindi di importazione di gas per circa 190 miliardi di metri cubi in più, pianificando la realizzazione di mega strutture come il gasdotto TAP?

Se la reale volontà è quella di "ridurre la dipendenza dall'estero.....e di ridurre il nostro livello di importazioni di energia , che oggi costano complessivamente al Paese circa 62 miliardi di euro l'anno" come si sposa con l'esigenza di un aumento di circa 190 miliardi di metri cubi di gas e come può il governo italiano avallare la realizzazione di mega strutture come il gasdotto TAP?

## **2 OPERA NON FUNZIONALE E APPROVAZIONE VIA E VAS**

L'ultima variante di progetto presentato nel Settembre 2013 prevede una variazione del tratto a terra (onshore), infatti, dopo l'attracco del gasdotto sul tratto di costa subito a nord di San Foca di Melendugno, questo seguirà un percorso che si snoderà lungo un tratto di circa Km. 8,2 sino al sito del Terminale di Ricezione del Gasdotto (PRT - Centrale di depressurizzazione e misurazione, fiscale) ubicato nelle campagne della periferia del comune Melendugno a pochi metri dal centro abitato.

Il progetto così come presentato è solo uno stralcio (lotto), peraltro non funzionale, del più complesso progetto che prevede di trasportare il gas naturale dal Mar Caspio fino all'Europa.

Infatti Snam Rete Gas subentrerà a TAP, dopo la costruzione del primo tratto a terra di Km. 8,2 fino al PRT, per la successiva progettazione e costruzione della condotta che dovrà ineluttabilmente raggiungere il sito della provincia di Brindisi, situato nei pressi di Mesagne, per poi proseguire verso l'Europa.

Pertanto, allo stato attuale continua a non conoscersi quale percorso sarà seguito per il completamento dell'opera essendo rimandato il tutto ad una futura progettazione da parte dell'impresa incaricata (Snam Rete Gas).

È ineccepibile che una legittima valutazione del progetto non può prescindere da una conoscenza preliminare dell'intero percorso del tracciato a terra fino al collettore finale di Brindisi e che la società TAP ha l'obbligo di presentare e sottoporre al procedimento di VIA, non uno stralcio, ma il progetto nella sua interezza, dettagliando pertanto l'intero percorso onshore.

Nel caso in questione è stato, invece, sottoposto all'esame d'impatto ambientale (a seguito dell'intervenuta seconda variante) una parte dell'intero progetto, peraltro, da sola, non utilizzabile, rendendo così superflue e inattendibili le valutazioni effettuate.

Infatti, la realizzazione del tratto onshore dipende, inevitabilmente, dalla realizzazione del secondo tratto a terra caratterizzato, da un punto di vista ambientale, da maggiori difficoltà, poiché potrebbe interessare tratti di territorio soggetti a un rigoroso regime vincolistico di natura prevalentemente conservativa, talvolta densi di priorità di tipo storico - culturale, paesaggistico, ed ambientale.

L'esistenza di vincoli di diversa natura (paesaggistica, idrogeologica, geomorfologica, vegetazionale, ecc...), si conseguono e, talvolta, si sovrappongono senza soluzione di continuità, lasciando libere poche e limitate aree della superficie del territorio.

Questa nota specificità territoriale richiederebbe, al fine del superamento delle norme di tutela dei vincoli, un adeguamento delle teoriche previsioni progettuali alla realtà territoriale. In più, le emergenze riportate nel regime vincolistico potrebbero essere insuperabili e non consentire di terminare la realizzazione dell'opera, con la conseguenza che la parte d'infrastruttura realizzata (tratto offshore e primo tratto onshore di 8,2 Km. sino al punto di depressurizzazione), essendo non funzionale, diventerebbe inutilizzabile.

Alla luce di tanto si formulano le osservazioni di carattere "tecnico", afferenti la necessaria "unicità" del progetto in questione e la conseguente impossibilità di valutazione e realizzazione dello stesso in "sezioni" "stralci" o segmenti.

4

Da ciò deriva l'importanza e l'obbligo di dover sottoporre alle dovute procedure di valutazione d'impatto ambientale, non singoli stralci o segmenti di un unico progetto ( peraltro non funzionali), ma l'intero sviluppo progettuale.

Peraltro, non può essere scartata a priori l'eventualità che, nell'impossibilità di poter realizzare la condotta di collegamento tra il Comune di Melendugno e il sito finale di Brindisi per tutti i motivi sopra esposti, la struttura oggi in esame rischierebbe di rimanere un'opera perennemente non funzionante.

Si evidenzia quindi come l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'opera debba necessariamente essere assoggettata a preventivo e vincolante procedimento di valutazione ambientale strategica - V.A.S., qualora sia presa in considerazione quale "piano" o "programma" (direttiva n. 42/2001/CE) ovvero ad un unico procedimento di valutazione di impatto ambientale - V.I.A. (direttive n. 85/337/CEE e n. 97/11/CE) qualora sia considerata quale "opera" unitaria.

In merito la Commissione Europea ha infatti esplicitamente affermato che *"gli Stati membri sono tenuti a fare in modo che l'obiettivo della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, sia nella versione originaria sia in quella modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, non venga aggirato attraverso il frazionamento dei progetti. Nella determinazione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE, nel testo modificato dalla direttiva 97/11/CE, la mancata considerazione dell'effetto cumulativo di più progetti frazionati rischia di sottrarre all'obbligo di valutazione progetti che, considerati nel loro insieme, possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva"* (Commissione Europea, risposta del 16 luglio 2003 all'interrogazione parlamentare E-1823/03IT dell'on. Monica Frassoni - gruppo Verdi/A.L.E.). Ciò viene ribadito anche dalla giurisprudenza dominante: *"La necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che, o fronte di un insediamento realizzato in più fasi, si debba tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente"*.

Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui *"Per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione"*: Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163" (T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 marzo 2010, n. 412);

Contrariamente a quanto previsto dalla normativa comunitaria e ribadito da una costante giurisprudenza, attualmente risultano essere in corso, per la realizzazione dell'infrastruttura che ci occupa, studi parziali e minimali di VIA, solo per alcuni "segmenti" di un unico progetto, che, per essere funzionale deve necessariamente essere concepito unitariamente e quindi riportare l'intero percorso del gasdotto e non solo una "frazione" dello stesso, così come invece si presenta attualmente il progetto.

Si insiste, pertanto, nel riaffermare che l'attuale ipotesi progettuale non può essere accolta perché incompleta e insufficiente, avendo, la società TAP, sottoposto per la seconda volta allo studio d'impatto ambientale soltanto uno "stralcio" del progetto (contravvenendo alle disposizioni sopra richiamate) da solo inutilizzabile, non funzionale, senza la realizzazione del secondo tracciato a terra.

L'attuazione di quest'ultimo, indispensabile per il funzionamento dell'opera, potrebbe incontrare grosse difficoltà a causa della presenza sul territorio, eventualmente interessato, di vincoli di diversa natura, talvolta insormontabili!

Appare inconfutabile la necessità di effettuare una preventiva analisi ed un puntuale studio sulla fattibilità della seconda sezione.

Ma siffatta inconfutabile necessità nel caso in questione non è stata nuovamente osservata.

### **3 PERCORSO ONSHORE**

Il progetto TAP prevede un tratto offshore sottomarino ed un tratto onshore, di circa km 8,2 che porterà il gas ad alta pressione fino alla centrale di depressurizzazione (PRT), sita nel territorio comunale di Melendugno.

Successivamente, Snam Rete Gas dovrebbe subentrare a TAP per realizzare il tratto di condotta necessario a raggiungere il sito finale nei pressi di Mesagne (BR).

Osservando il territorio potenzialmente interessato dall'attraversamento di tale condotta, si evincono delle criticità dovute alla presenza di agglomerati urbani e di vari siti archeologici.

Le uniche direttrici possibili per raggiungere il recapito finale sono due, una in direzione Lecce e l'altra spostata verso l'entroterra. Entrambe risultano impraticabili.

Nel dettaglio, partendo dal PRT ubicato nel Comune di Melendugno, risulta impossibile seguire la direzione per Lecce, sia per la presenza della città che della tangenziale che la cinge, oltre tutti i piccoli agglomerati urbani presenti sul territorio. Se pur si ignora la presenza di tale doppio ostacolo, sempre su tale direttrice si incontrerebbe il sito archeologico di "Valesio", uno dei più importanti della Regione Puglia.

Allo stesso modo appare non percorribile una direttrice più interna in quanto si incontrerebbero i siti archeologici di "Rudiae", "Lupiae" e "Cavallino" (solo per citare i principali).

Questi sono solo alcuni degli innumerevoli siti archeologici e centri urbani presenti fra il PRT ubicato nel Comune di Melendugno ed il recapito finale nei pressi di Mesagne (Br).

**Quanto sopra riportato, espone il progetto TAP al rischio di non poter realizzare la condotta di collegamento fra il PRT ed il recapito finale, e quindi di ritrovarsi un'opera di fatto non funzionale e perennemente incompiuta ed inutilizzabile.**

#### **4 INCOMPATIBILITÀ PPTR**

In data 02/08/2013, con delibera n. 1435, la Giunta Regionale della Regione Puglia ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Con riferimento a tale Piano, ed alle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), parte del tratto onshore del progetto TAP, attraversa aree tipizzate come "Area di rispetto dei boschi" (di cui all'art. 63) e "Prati e pascoli naturali" (di cui all'art. 66).

Di seguito si riporta quanto previsto e prescritto dalle NTA del PPTR.

##### **Art. 63 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi**

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:**

a1) **trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva.** Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) nuova edificazione;

a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a6) **realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente;**

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.

**Art. 66 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"**

1. Nei territori interessati dalla presenza di Prati e pascoli naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all'art. 59, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agrosilvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;

a2) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;

a3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;

a4) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;

a5) realizzazione di nuclei insediativi isolati rispetto a quelli esistenti;

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a8) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.).

Alla luce di quanto previsto dai suddetti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione, e tenuto conto del fatto che non possono realizzarsi opere difformi da quanto previsto dalle stesse, il progetto presentato da TAP risulta in contrasto con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia.

Le ipotesi progettuali avanzate da TAP entrano in pieno contrasto con la necessità di salvaguardia dei beni ambientali e territoriali, che è alla base della pianificazione del territorio, introdotta con il nuovo PPTR.

## **5 INTERFERENZE CON PRATERIA POSIDONIA E SITO SIC "LE CESINE"**

Il tratto onshore del progetto TAP approderà tra i lidi "San Basilio" "Chicalinda" nel territorio del Comune di Melendugno, a poca distanza dal Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Rete Natura 2000 de "Le Cesine", nel Comune di Vernole, dichiarata zona umida di interesse internazionale a Ramsar nel 1971, habitat di eccezionale interesse faunistico e botanico-vegetazionale per specie legate ad ambienti acquatici ed ambienti terrestri. Tale distanza è inferiore a 5 Km.


Osservando gli elaborati progettuali presentati da TAP, e nonostante la richiesta già fatta dal Ministero dell'Ambiente, non risulta presente uno studio finalizzato ad analizzare gli effetti che le lavorazioni da effettuare, in fase di cantiere, avranno sulla prateria di Posidonia presente nella zona, ma solo delle semplici rassicurazioni non supportate da dati tecnici o modelli matematici.

Alla luce di quanto sopra, quindi, il progetto TAP appare carente circa la tutela e la salvaguardia sia della prateria di Posidonia, che dello stesso sito SIC de "Le Cesine".

Data l'importanza dell'opera e del sito in questione TAP avrebbe dovuto realizzare il suddetto studio ed allegarlo al progetto presentato, specie in considerazione del fatto che lo stesso era assente già nella prima formulazione progettuale.

Il Sindaco del Comune di Vernole

Ing. Luca De Carlo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca De Carlo', written over the printed name.